

**Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)**

**Aggiornamento DVR Sezione di Milano**

**Data 6 Maggio 2020**

# Obiettivo e destinatari del documento

L’obiettivo del presente documento, è aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 soprattutto al fine di fornire misure operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a proteggere i lavoratori, ridurre il rischio e incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, si rimanda alle indicazioni emanate dalle autorità sanitarie.

# Premessa

Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio nazionale che portano ad una valutazione di un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 che prevede che negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

Considerato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile tra Governo e parti sociali;

Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Considerato che è operativo l’intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell’epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, adottate dall’INFN e coerenti con le indicazioni governative e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità1, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

1 *World Health Organization, Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4*, disponibile all’indirizzo [www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf](http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf)

# Definizioni

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2** (***S****evere* ***A****cute* ***R****espiratory* ***S****yndrome* ***Co****rona* ***V****irus* ***2***) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19** (***CO****rona* ***VI****rus* ***D****isease-20****19***) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 “*COVID-2019. Aggiornamento*”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

**Contatto stretto ad alto rischio di esposizione** (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali2)

* una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
* una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
* una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
* una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
* una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
* un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
* una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

2 *European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020,* disponibile all’indirizzo [https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-](https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov) [novel-coronavirus-2019-ncov](https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov)

# Valutazione del Rischio

# Secondo le linee guida INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

# *Esposizione*: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

# *Prossimità*: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

# *Aggregazione*: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

# Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto dall’INAIL una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.

# La metodologia utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

# *Esposizione*

# 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

# 1 = probabilità medio-bassa;

# 2 = probabilità media;

# 3 = probabilità medio-alta;

# 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

# *Prossimità*

# 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

# 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

# 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

# 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

# 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

# Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

# *Aggregazione*

# 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

# 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

# 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

# 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

# Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

# 

# Nel caso dell’INFN, pur tenendo conto delle differenze tra le attività sperimentali e le attività d’ufficio, potremo pensare ad un lavoro che prevede spazi condivisi ma con adeguato distanziamento, assumere un’esposizione medio-bassa e una presenza di terzi limitata o nulla. In tal modo la matrice da un risultato di Rischio pari a 2, in linea con le considerazioni dell’INAIL sul codice ATECO di appartenenza

# *NOTA: occorre rivedere criticamente il profilo di rischio considerando le nostre aree sperimentali e la nuova organizzazione del lavoro proposto.*

# Strategie di Prevenzione

# *Sulla base di questo approccio a matrice di rischio dobbiamo adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.*

# *Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS, devono coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure. Si sottolinea che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà produrre risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.*

# Le azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, posso essere cosi classificate:

# Misure organizzative.

# Misure di prevenzione e protezione.

# Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

# Misure Organizzative

# Le misure organizzative sono state giudicate estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.

# Per questo fin dal presentarsi dell’Emergenza (Prima Fase) a fine febbraio / inizio di marzo, l’INFN ha subito attivato alcune misure organizzative di primaria importanza:

* + ha promosso la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie e ha favorito al massimo l’utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “*smart working*”) per tutte le attività che non avevano il carattere dell’indifferibilità.

Ai lavoratori interessati e al RLS è stata inviata l’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile dell’INFN:

https://docs.infn.it/share/s/bOLa8xnnSf-0l14\_f5BEjA

https://docs.infn.it/share/s/H-2nPf8NRtStQ81J1HJ7dQ

nonché la documentazione disponibile sul sito dell’INAIL, Istituto nazionale assicurazione infortuni, al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx;

* + ha autorizzato solo le missioni indifferibili, sia all’interno del territorio italiano sia all’estero, qualora il Paese estero non fosse considerato a rischio epidemiologico dall’OMS oppure prevedesse particolari oneri di ingresso del cittadino italiano;
  + ha sospeso l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. eventi, congressi, convegni);
  + ha privilegiato, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza *droplet*” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti, preferibilmente 2 metri);
  + ha regolamentato l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza *droplet*” (almeno 1 metro di separazione, preferibilmente 2 metri);
  + ha sospeso la frequenza ad attività di formazione superiore, di corsi professionali, master, attività formative, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  + ha sospeso le procedure concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  + ha sospeso le visite guidate e, qualora presenti, l'apertura dei musei ed eventuali attività commerciali aperte al pubblico, quali bookshop o visitor center;
  + ha sospeso, qualora presenti, le attività di palestre e centri ricreativi o culturali, quali i CRAL

# Nel mese di aprile (Seconda Fase), nel progettare la progressiva riattivazione del delle attività, una delle misure prese in considerazione è stata la rimodulazione degli spazi, delle postazioni di lavoro e dell’orario di lavoro.

# *Gestione degli spazi di lavoro*

# Gli spazi di lavoro sono stati ripensati nell’ottica del distanziamento sociale con l’indicazione di programmare una turnazione delle presenze in modo da lasciare una sola persona per ufficio.

# Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente vengono suggerite soluzioni innovative come ad esempio la turnazione dei presenti per ridurre comunque l’affollamento, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, l’utilizzo di barriere separatorie e l’accortezza di ridurre al minimo l’utilizzo di macchine o attrezzature condivise.

# Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi, i servizi igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.

# Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori vengono previsti, laddove possibile, percorsi separati o utilizzo a senso unico dei corridoi.

# Sono limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della Struttura invitando le persone a comunicare preferibilmente tramite telefono o PC.

# Sono date indicazioni di non effettuare riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza.

# L’accesso di fornitori esterni è organizzato secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite; prevedendo il distanziamento per le attività di carico/scarico e dove possibile favorendo il rilascio delle merci fuori dalla Struttura.

# *Organizzazione e orario di lavoro*

# Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro, sono state adottate soluzioni organizzative innovative. L’articolazione del lavoro viene ridefinita con orari differenziati, prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita.

# Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si continua a promuovere lo smart working e il lavoro fuori sede, anche al fine di alternare la presenza dei lavoratori in Sede e ridurre così il numero delle presenze. Si tratta di una modalità che si è rivelata una soluzione efficace che ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituisce quindi un utile e modulabile strumento di prevenzione.

# L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari. Particolari suggerimenti sono stati forniti ai Direttori per promuovere tutte le misure necessarie a limitare l’isolamento dei lavoratori in smart working.

# Misure di Prevenzione e Protezione

Premesso che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, la gestione delle misure preventive e protettive devono necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, ogni Struttura collabora, facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti, al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali, costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

Le informazioni vengono diffuse tramite cartellonistica affissa all’ingresso e nei punti di maggior transito, presso le timbratrici, via email e tramite pagine web.

Riportiamo alcune indicazioni di natura operativa, adottati nell’INFN per proteggere i lavoratori, ridurre il rischio e incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate fin dall’inizio dell’emergenza per contrastare l’epidemia di COVID-19:

* + informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre maggiore di 37,5 °C, tosse e difficoltà respiratoria) non si presentino al lavoro, limitino al massimo i propri contatti sociali, contattino il proprio medico curante. Se ritenuto necessario il Direttore può effettuare il controllo della temperatura sui lavoratori;
  + l’obbligo di non recarsi al lavoro se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
  + sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  + informare che è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  + raccomandare agli Associati Senior ed Eminenti o al personale affetto da patologie croniche o stati di immunodepressione, di restare presso le loro abitazioni;
  + esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie emanate dal Governo;
  + Informare chiunque, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire dal 23.2.2020 che deve comunicare tale circostanza AUSL competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale, tramite il numero unico dell'emergenza 112 o i numeri verdi appositamente istituiti dalla regione, disponibili presso il seguente sito internet: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto, i quali forniranno tutte le conseguenti indicazioni di competenza.

Anche nella fase del riavvio delle attività è fondamentale adeguare la formazione e informazione dei lavoratori, che va contestualizzata e, allo stesso tempo, adattata allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali evitando di creare nei lavoratori una sensazione di insicurezza che possa aumentare i rischi.

A tale scopo un apposito corso on-line è stato proposto a tutti i lavoratori per fornire indicazioni sulla natura del contagio, sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro, sulle misure da attuare per prevenire disagi dovuti al forzato isolamento.

È inoltre imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.

A tal fine sono state diffuse le seguenti informazioni:

* l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
* l’obbligo di non recarsi al lavoro se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

*Un apposito cartello sulla timbratrice ricorderà al lavoratore che entrando nella Struttura ha verificato l’assenza delle condizioni anzidette.*

* il richiamo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in particolare:
* lavarsi spesso le mani e comunque ogni volta che si entra nella propria sede di lavoro;
* evitare abbracci e strette di mano;
* mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri dai colleghi;
* praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
* evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
* non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
* pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol forniti dal datore di lavoro e comunque tenere pulito il proprio posto di lavoro;
* l’obbligo di utilizzare i DPI quando necessari;
* l’obbligo di limitare al minimo gli spostamenti all’interno della Struttura;
* l’obbligo di utilizzare l’ascensore solo se necessario e in tal caso utilizzarlo una persona alla volta;
* l’obbligo di comunicare con i colleghi tramite telefono o PC;
* l’obbligo a ridurre al minimo lo scambio di materiali e attrezzature, compresi i documenti cartacei e l’obbligo di usare penne personali per firmare documenti;
* l’obbligo di detergere le mani prima di utilizzare pulsantiere di distributori bevande o acqua;
* l’obbligo di lavarsi le mani anche prima di accedere ai bagni;
* Le Istruzioni per l’uso, lo smaltimento e l’eventuale lavaggio dei DPI:

<https://web.infn.it/CNPISA/index.php/it/98-manualistica/553-vademecum-dpi-covid-19>

<https://docs.infn.it/share/s/m0JmsattR9i9TOH4qJGQkw>

Le stesse informazioni sono presenti anche a sito:

<https://web.infn.it/CNPISA/index.php/it/98-manualistica/556-covid-19-norme-di-comportamento>

***Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti***

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.

Pertanto, in più punti della Sede vengono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

In ogni caso viene effettuata una pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica *(da concordare con qunato fatto da UNIMI)*.

# Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

L’art. 16 del Decreto Legge 18/2020 sancisce che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

In ambito INFN, la valutazione dei rischi è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici ulteriori DPI (mascherina FFP2 e guanti oltre alla mascherina chirurgica) che potrebbero rendersi necessari anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in particolari ambiti o in attività in cui non è possibile rispettare adeguate distanze di sicurezza senza dimenticare che il distanziamento risulta la miglior misura di tutela e si dovrà quindi lavorare in modo da garantire il più possibile un’ampia distanza interpersonale, ben superiore al metro (almeno 2).

Pur tuttavia, visto il contesto psicologico/emergenziale, e il richiamo delle autorità alla popolazione per l’utilizzo delle mascherine, è comprensibile la richiesta del lavoratore ad essere comunque dotato di mascherina. Per una maggiore tutela, tutti i lavoratori sono stati dotati di un numero stabilito di mascherine lavabili.

# Formazione Obbligatoria

Si evidenzia, che, come già citato, sono stati sospesi i corsi professionali e le attività formative in presenza.

A tal proposito, il Protocollo Condiviso tra Governo e parti sociali sulla Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

In tale eventualità, l’aggiornamento sarà tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Ovviamente l’indicazione riportata non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

# Sorveglianza Sanitaria

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la possibilità di una visita a richiesta sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità.

Infine tenuto conto di quanto disposto nel protocollo condiviso tra Governo e Sindacati di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, la sorveglianza sanitaria non è sospesa e il medico competente verifica, nell’ambulatorio, il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute (possibilità di aerazione della stanza, disponibilità di D.P.I., presenza di disinfettanti per le mani (sapone o soluzione idrolacolica) e per le superfici, garantire il distanziamento tra le persone, gestire gli appuntamenti in modo da evitare l’affollamento nel luogo di attesa, aerazione e disinfezione della stanza a fine seduta.

In aggiunta, al fine di limitare al minimo gli spostamenti casa-lavoro e le occasioni di contagio, vengono differite le visite periodiche dei lavoratori in lavoro agile ad una data successiva alla ripresa dell’attività lavorativa per i rischi presenti solo nell’ambiente di lavoro (rischio chimico, biologico, ecc.).

**Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici**

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vengono rafforzate tutte le misure di igiene già richiamate e in alcuni casi vengono attuate procedure di controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro. In alternativa viene rinforzata l’informazione ai lavoratori circa l’obbligo di non recarsi al lavoro in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali o di non essere in altre condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).

Se un lavoratore presenta febbre superiore ai 37,5° C, non gli è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione vengono momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Allo stesso modo viene gestito un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente sono seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore e si deve procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria.

La Struttura procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

La Struttura, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in Struttura che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la Struttura chiede ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

# *Ulteriori disposizioni per eventuali scenari plausibili*

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative per una loro corretta gestione:

## Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa se assolutamente necessaria: acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista e fornire al lavoratore indicazioni sulle misure di protezione da adottare.

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

**Lavoratore in procinto di rientrare da trasferta lavorativa:** disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.